

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 636

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
28 aprile 2000, n. 158

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 marzo 2006)



*Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 2, comma 28, prevede tra l'altro che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie e i settori sprovvisti di detto sistema.

Tali misure devono essere adottate con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è stato approvato il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni", con il quale sono state adottate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale pro tempore, di concerto con il Ministro del tesoro, norme quadro propedeutiche all'adozione degli specifici regolamenti settoriali definiti ai sensi delle predette leggi n. 662 del 1996 e n. 400 del 1988.

Ai sensi della normativa sopra indicata, con decreto 28 aprile 2000, n. 158, emanato di concerto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato approvato il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito.

Tale regolamento, che recepisce il testo dell'accordo raggiunto nel contratto nazionale collettivo del settore bancario del 28 febbraio 1998, stipulato tra l'ABI e le OOSS nazionali, all'art 14 dispone testualmente che "il fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (*omissis*)".

La disposizione riproduce quanto stabilito dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale sopra citato.

Pertanto, essendo il regolamento entrato in vigore il 1° luglio 2000, la scadenza del fondo rimane fissata al 30 giugno 2010, e da tale data non potrà più corrispondere le prestazioni a suo carico, tra cui l'assegno straordinario di sostegno del reddito in favore di lavoratori che maturino il diritto alla pensione in momenti successivi alla cessazione del servizio.

Il predetto assegno straordinario, che costituisce la principale prestazione garantita dal Fondo, ha la funzione di accompagnare il lavoratore cessato dal servizio fino al raggiungimento di una "finestra" utile al pensionamento. A questo fine, il periodo massimo di corresponsione dello stesso è previsto per 60 mesi, e, in ragione di ciò, considerata la sua scadenza al 30 giugno 2010, già dal mese di luglio 2005 il Fondo non può più garantire ai suoi iscritti la fruizione del beneficio massimo previsto dal regolamento.

Alla luce di quanto sopra, le parti firmatarie dell'accordo del 28 febbraio 1998 hanno ravvisato la necessità e l'urgenza di modificare la data di scadenza del fondo e, con uno specifico accordo in data 5 maggio 2005, depositato presso questo Ministero, hanno provveduto a prorogarla fino al 30 giugno 2020.

Pertanto, con l'unito schema di decreto interministeriale, si è provveduto a modificare nel senso richiesto il comma 2 dell'art. 5 e l'art. 14 del decreto 28 aprile 2000 n. 158, che nel regolamento rappresentano gli unici due riferimenti al termine di scadenza del Fondo.

Le modifiche proposte, pertanto, sono state formulate come di seguito indicato:

Articolo 1 - Al comma 2 dell'art. 5 del regolamento in vigore, che recita: "agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 2.", l'inciso: "nell'ambito di un periodo di 10 anni" viene sostituito da: "nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla data del 30 giugno 2020"

Articolo 2 - Nel testo dell'art. 14: "il fondo per la solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del credito disciplinato dal presente regolamento scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10" la frase: "scade trascorsi 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto" è sostituita da: "scade alla data del 30 giugno 2020".

Il Consiglio di Stato, dopo aver espresso il 14 novembre 2005, sullo schema di regolamento, un parere interlocutorio, ha reso il parere definitivo il 13 febbraio 2006.

Per l'emanazione del regolamento, da adottarsi con decreto interministeriale, è richiesto, ai sensi della legge 662/1996, il parere delle competenti commissioni parlamentari.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito", depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;

Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perché il nuovo accordo del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo;

Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOPTA

il seguente regolamento concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:
"2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2."

Art. 2

1. L'articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158 è così modificato: "Art. 14. - Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il 5 maggio 2005, in Roma

tra

- ABI

e

- DIRCREDITO-FD

- FALCRI

- FIBA-CISL


- FISAC-CGIL

- UIL C.A.

premessi che

- l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
- con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 158 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

DIRCREDITO-FD



FALCRI




FIBA-CISL




FISAC-CGIL



UIL C.A.



ABI



considerato che

- l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1° comma che "il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3:

1) in via ordinaria
(omissis);

2) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirla nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
(omissis).

A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro";

- l'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere sperimentale, stabilisce che l'accordo medesimo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 158, citato, stabilisce all'art. 14 che "il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10;

rilevato che

- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento

DIR. CREDITO-FD

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UIL C.A.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ABI

[Signature]

del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 158 del 2000: 1° luglio 2000);

- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno del reddito per la durata massima prevista (60 mesi) e che l'indicato periodo di erogazione della prestazione verrà progressivamente a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo;
- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle Imprese di credito continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità delle Imprese medesime e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massima di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito;

si conviene quanto segue

Art. 1

La scadenza di cui all'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.

L'accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 2

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".


DIR CREDITO-FD

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CCIL

UILCA



Il 5 maggio 2005, in Roma

tra

- ABI

e



- FABI

- SINFUB

premesso che

- l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
- con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 158 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

considerato che

 ABI 

FABI


SINFUB


- l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1° comma che "il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3:

1) in via ordinaria
(omissis);

2) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
(omissis).



A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro";


- l'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere sperimentale, stabilisce che l'accordo medesimo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 158, citato, stabilisce all'art. 14 che "il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10:

rilevato che

- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 158 del 2000; 1° luglio 2000);

 ABI 

FABI



SINFUB



- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno del reddito per la durata massima prevista (60 mesi) e che l'indicato periodo di erogazione della prestazione verrà progressivamente a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo;
- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle Imprese di credito continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità delle Imprese medesime e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massima di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito;

si conviene quanto segue


Art. 1


La scadenza di cui all'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.

L'accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 2

La Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".

FABI


 ABI
 Aquat

SINFUB




Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Roma, 11 OTT. 2005

Prot. 592/MIX/9646

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo

ROMA


Oggetto: *Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158.*

Si fa riferimento allo schema di regolamento indicato in oggetto, inviato per il preventivo concerto di questa amministrazione, con nota prot. n. 101791/16/111/13 del 1 agosto 2005.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 121624 del 14 settembre 2005 e il Dipartimento del Tesoro con nota prot. n. 105688 del 5 ottobre 2005, hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Ciò posto, si comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare.

Il Capo dell'ufficio



via sperimentale, alcune misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie ed i settori sprovvisti di tutele. La norma primaria fissa i criteri ed i principi direttivi entro i quali deve svolgersi la potestà regolamentare, da esercitarsi attraverso il concerto del Ministro del lavoro e quello del tesoro (ora: economia e finanze). La lettera *b*) del citato comma 28, tra i principi e criteri direttivi stabilisce la *“definizione da parte della contrattazione medesima (collettiva nazionale) di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità (...) entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi”*. Si prevede la costituzione di appositi fondi, in sede di contrattazione collettiva nazionale, finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50%. Dunque, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici, entro il limite delle risorse costituite, viene rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le misure organizzative dei singoli fondi di categoria devono essere adottate in forma di regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. La competenza è del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La cornice regolamentare quadro, entro la quale collocare le misure relative ai singoli settori produttivi, è stata posta con il decreto 27 novembre 1997, n. 477. E' opportuno ricordare che in tale sede normativa si è chiarito che il contributo dello 0,50% va calcolato sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato. Va segnalato che l'art.1, comma 2, del citato decreto n. 477 del 1997, all'a lettera *c*) prevede che i contratti collettivi nazionali devono prefigurare, sulla base di uno specifico piano pluriennale, il finanziamento degli istituti di sostegno, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura

figurativa necessaria, nonché dell'entità degli oneri di amministrazione dei fondi che, con gestione separata, presso l'INPS, erogano i diversi benefici. Con successivo regolamento ministeriale si provvede ad istituire presso l'INPS detti singoli fondi di categoria, con gestione patrimoniale e finanziaria autonoma, a cui affluiscono i contributi determinati dallo stesso regolamento di categoria; questo regolamento deve, comunque, ritrovare nei contratti collettivi di categoria, depositati presso il Ministero del lavoro, la base per l'individuazione dei rispettivi criteri e direttivi che regolano l'intervento. Per il personale dipendente dalle imprese del settore del credito, il relativo regolamento è stato posto con il d.m. n. 158 del 28 aprile 2000, (sul quale la Sezione si è espressa nell'Adunanza del 30 agosto 1999), che viene modificato con lo schema in esame. Detto regolamento recepisce le linee ed i criteri direttivi fissati nel contratto collettivo nazionale del settore bancario del 28 febbraio 1998, stipulato tra l'ABI e le OO.SS nazionali: all'art. 14 di detto contratto si è stabilito che lo specifico fondo di solidarietà di settore, "*..scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore ..*" dello stesso regolamento. Essendo il regolamento entrato in vigore il 1° luglio 2000, la sua operatività cessa il 30 giugno 2010; da tale data non potrà più corrispondere le prestazioni previste a suo carico, tra cui l'assegno straordinario di sostegno del reddito in favore di lavoratori che maturino il diritto alla pensione in momenti successivi alla cessazione del servizio. In sostanza, la corresponsione di questa forma di sostegno del reddito ha consentito di definire, in sede di contrattazione collettiva, rilevanti processi di esodo da aree del settore bancario, in crisi o sovradimensionate.

3. La ragione della modifica recata dallo schema in esame (che in buona sostanza sposta al 30 giugno 2020 l'operatività degli interventi disciplinati dal regolamento approvato con il d.m. n. 158 del 2000), viene spiegata, nella relazione ministeriale, con la necessità di continuare ad accompagnare i lavoratori cessati dal servizio fino al raggiungimento di una finestra utile al

pensionamento. Il periodo massimo di fruizione del beneficio è di 60 mesi (cinque anni): poiché il beneficio scade il 30 giugno 2010, già a decorrere dal mese di luglio 2005, per alcuni lavoratori cessati dal servizio, il diritto a pensione verrebbe a maturarsi dopo tale data e quindi in una fase temporale non più assistita dall'operatività del beneficio. Ciò ha indotto le parti sociali a firmare un nuovo accordo collettivo nazionale, in data 5 maggio 2005, regolarmente depositato presso il Ministero del lavoro, che, ad integrazione dell'accordo del 28 febbraio 1998, ha stabilito di prorogare gli interventi del fondo fino al 30 giugno 2020. E' chiaro che tale proroga si giustifica in ragione della necessità, richiamata dalle parti sociali, di continuare a sostenere il processo di razionalizzazione produttiva di un settore che presenta ancora aree nelle quali è ancora necessario agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati. E' probabile che su tale scelta abbia influito anche la nuova cornice introdotta dalle più recenti misure in materia di razionalizzazione del sistema pensionistico.

4. In termini procedurali si può rilevare che tutti i passaggi richiesti dalla normativa di cornice risultano svolti; in particolare, agli atti è stato versato l'accordo 5 maggio 2005 che proroga al 30 giugno l'operatività del fondo; il concerto del Ministro dell'economia non dovrebbe mancare dal momento che sul testo in esame si è pronunciato, in senso favorevole, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; sotto il profilo finanziario si può rilevare che la proroga del fondo implica la connessa proroga di tutti i vigenti meccanismi di finanziamento; è ragionevole supporre che tali meccanismi dovrebbero consentire di mantenere l'equilibrio del fondo in coerenza con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica.


5. Tuttavia la delicatezza degli interessi collettivi implicati dalla modifica in esame che interseca il processo di aggiustamento delle aspettative pensionistiche delle categorie interessate con il recente nuovo quadro

legislativo, consiglierebbe, a giudizio della Sezione, di non omettere una fase di consultazione delle organizzazioni sindacali; infatti, la proroga del termine di scadenza dell'operatività del fondo pone comunque problemi di finanziamento e di sostenibilità finanziaria, su base pluriennale, che andrebbero attentamente esaminati dalle categorie interessate. Al riguardo, sarebbe altresì opportuno che lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisse specifici elementi documentali di riscontro in ordine ai passaggi che hanno consentito a questo stesso organismo di esprimere, in via sintetica, una valutazione di compatibilità finanziaria. Si tratta infatti di comprendere bene se e quale possa essere l'impatto di questa proroga sui conti del bilancio dello Stato attraverso i meccanismi di finanziamento (attraverso la legge finanziaria) dei disavanzi dell'INPS relativamente, in particolare, agli interventi connessi alla erogazione di contribuzioni figurative necessari al raggiungimento delle finestre per il pensionamento dei lavoratori interessati da processi di esodo e di ristrutturazione contrattata.


P.Q.M.

La Sezione sospende l'emissione del parere in attesa che i Ministeri concertanti adempiano alle disposizioni istruttorie di cui al punto 5.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Maria Barbagallo)



Visto
Il Presidente della Sezione f.f.
(Alessandro Pajno)





Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Il giorno 7 dicembre 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state convocate le parti sottoindicate sottoscrittrici dell'accordo concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", approvato con decreto ministeriale n.158, in data 28 aprile 2000.

Sono presenti:

ABI

GIANCARLO DURANTE

DIRCREDITO-FD

PAIARDI GIAMPAOLO

FALCRI

CONTRASTO EMILIO e PELACCHI ALEARDO

FIBA-CISL

GIRGENTI SERGIO

FISAC-CGIL

DARDANELLI EZIO e ROMAGNOLI GIORGIO

UIL C.A.

rappresentato per delega dalla FALCRI

Premesso che con nota n.10555/05 del 21/11/2005 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Ministero del Lavoro il parere interlocutorio n.4564/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, con il quale lo stesso Supremo Consiglio ha ritenuto opportuno lo svolgimento di una ulteriore fase di consultazione delle OO.SS. al fine di meglio valutare la eventuale insorgenza di problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziarie collegate al differimento del termine finale di operativita' del fondo di solidarieta' in questione, questo Dicastero, data previa debita informativa ha ritenuto di convocare le parti per procedere ad una definitiva valutazione collettiva delle problematiche segnalate.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dot. ssa Antonella NELLANA IX LIVELLO

Nanna

Dopo ampia ed esauriente discussione, le parti precisano come di seguito le loro conclusioni:
i problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziaria non sussistono.

In ogni caso gli oneri sono posti a carico delle aziende che fanno ricorso alle prestazioni di sostegno erogabili; le banche ed i lavoratori versano infatti all'INPS il contributo ordinario dello 0,50% le banche inoltre provvedono alla copertura totale dei costi per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito (compresi gli oneri per la contribuzione "correlata") corrispondente al periodo di permanenza del lavoratore nel Fondo, che sono versati all'INPS direttamente dalle banche di appartenenza.

Le parti tengono a sottolineare che la mancata approvazione della proroga del termine stesso, ha gia' determinato di fatto l'impedimento ad operare, relativamente alla presentazione di nuove domande, che vengono respinte dall'INPS in assenza del provvedimento di proroga.

Per quanto sopra tutte le parti confermano la urgente necessita' di procedere alla definizione della proroga del termine di operativita' del fondo, al 30 giugno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

E. Donboud

Sergio G. G. G.
S. M. M. M.
G. P. P. P.

Stelari
Deputi
Giuseppe Santant

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dot.ssa Antonietta NANTANA (K LIVELLO)
Nanto



*Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Il giorno 7 dicembre 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state convocate le parti sottoindicate sottoscrittrici dell'accordo concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", approvato con decreto ministeriale n.158, in data 28 aprile 2000.

Sono presenti:

ABI

GIANCARLO DURANTE

FABI

SILEONI LANDO

SINFUB

PISANI PIETRO

Premesso che con nota n.10555/05 del 21/11/2005 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Ministero del Lavoro il parere interlocutorio n.4564/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, con il quale lo stesso Supremo Consiglio ha ritenuto opportuno lo svolgimento di una ulteriore fase di consultazione delle OO.SS. al fine di meglio valutare la eventuale insorgenza di problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziarie collegate al differimento del termine finale di operativita' del fondo di solidarieta' in questione, questo Dicastero, data previa debita informativa ha ritenuto di convocare le parti per procedere ad una definitiva valutazione collettiva delle problematiche segnalate.

Dopo ampia ed esauriente discussione, le parti precisano come di seguito le loro conclusioni:
i problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziaria non sussistono.

In ogni caso gli oneri sono posti a carico delle aziende che fanno ricorso alle prestazioni di sostegno erogabili; le banche ed i lavoratori versano infatti all'INPS il contributo ordinario dello 0,50% le banche inoltre provvedono alla copertura totale dei costi per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito (compresi gli oneri per la contribuzione "correlata", corrispondente al periodo di permanenza del lavoratore nel Fondo, che sono versati all'INPS direttamente dalle banche di appartenenza.

Le parti tengono a sottolineare che la mancata approvazione della proroga del termine stesso, ha già determinato di fatto l'impedimento ad operare, relativamente alla presentazione di nuove domande, che vengono respinte dall'INPS in assenza del provvedimento di proroga.

Per quanto sopra tutte le parti confermano la urgente necessita' di procedere alla definizione della proroga del termine di operativita' del fondo, al 30 giugno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Giuseppe Durant

*Raffaella
Kou*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CON IL SUO ANNOVERO NANTANA KLIVELLO
Nantana



*Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Il giorno 7 dicembre 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state convocate le parti sottoindicate sottoscrittrici dell'accordo concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", approvato con decreto ministeriale n.158, in data 28 aprile 2000.

Sono presenti:

ABI

DURANTE GIANCARLO

SILCEA

ROMITI BERNARDINO

UGL CREDITO

BERNETTI MASSIMO e MARONGIU ENRICO

Premesso che con nota n.10555/05 del 21/11/2005 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Ministero del Lavoro il parere interlocutorio n.4564/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, con il quale lo stesso Supremo Consiglio ha ritenuto opportuno lo svolgimento di una ulteriore fase di consultazione delle OO.SS. al fine di meglio valutare la eventuale insorgenza di problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziarie collegate al differimento del termine finale di operativita' del fondo di solidarieta' in questione, questo Dicastero, data previa debita informativa ha ritenuto di convocare le parti per procedere ad una definitiva valutazione collettiva delle problematiche segnalate.

Dopo ampia ed esauriente discussione, le parti precisano come di seguito le loro conclusioni:
i problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziaria non sussistono.

In ogni caso gli oneri sono posti a carico delle aziende che fanno ricorso alle prestazioni di sostegno erogabili; le banche ed i lavoratori versano infatti all'INPS il contributo ordinario dello 0,50% le banche inoltre provvedono alla copertura totale dei costi per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito (compresi gli oneri per la contribuzione "correlata", corrispondente al periodo di permanenza del lavoratore nel Fondo, che sono versati all'INPS direttamente dalle banche di appartenenza.

Le parti tengono a sottolineare che la mancata approvazione della proroga del termine stesso, ha già determinato di fatto l'impedimento ad operare, relativamente alla presentazione di nuove domande, che vengono respinte dall'INPS in assenza del provvedimento di proroga.

Per quanto sopra tutte le parti confermano la urgente necessita' di procedere alla definizione della proroga del termine di operativita' del fondo, al 30 giugno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Giuseppe Colaninno

R. M. G.
E. F.
R. R.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CORTESE ANTONIO NAITANA IX LIVELLO
Naitana



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
UFFICIO VII

Roma, 23 DIC. 2005

Prot. N. 0174421
Rif. Prot. Entrata N. 0172501
Allegati:
Risposta a nota N.

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali
Direzione Generale Ammortizzatori
Sociali e incentivi all'occupazione
Via Fornovo 8
00192 Roma

e p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali
Roma

OGGETTO: Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158.

Si fa riferimento alla nota n. 14/0012061 del 5 dicembre 2005 con la quale codesto Ministero ha trasmesso il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005, in merito allo schema di decreto in oggetto. Nel citato parere il Consiglio di Stato chiede che:

- a) prima dell'emanazione del decreto di proroga di scadenza del Fondo dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2020, non sia omessa una fase di consultazione sindacale da parte del Ministero del Lavoro;



b) il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fornisca specifici elementi di riscontro in ordine all'impatto finanziario che la proroga al 30 giugno 2020 può determinare sui conti del bilancio dello Stato. Ciò con particolare riferimento all'attribuzione delle contribuzioni figurative ai lavoratori interessati all'esodo per il raggiungimento del diritto a pensione.

Al riguardo, in ordine ai chiarimenti istruttori di cui al punto b) si fa presente che l'articolo 6 del regolamento 158/2000 prevede il seguente meccanismo di finanziamento del Fondo:

comma 1 versamento del contributo dello 0,50 per cento posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore creditizio, per il finanziamento delle prestazioni ordinarie;

comma 3 contributo straordinario, a totale carico delle aziende del credito, con il quale vengono garantite le prestazioni straordinarie previste dal Fondo, compresa la contribuzione figurativa definita dal medesimo comma "contribuzione correlata".

Pertanto, le modifiche da apportate al D.M. 158/2000, per quanto sopra rappresentato, non producono effetti sul bilancio dello Stato, ma sono dirette a consentire la prosecuzione dell'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito per il periodo massimo di 60 mesi anche ai lavoratori ammessi dopo il 1° luglio 2005.

 Il Ragioniere Generale dello Stato




Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 13 febbraio 2006

N. della Sezione:
4564/2005

OGGETTO:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI.

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifiche al regolamento che istituisce il "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito*", approvato con decreto ministeriale n. 158, in data 28 aprile 2000.

La Sezione

Vista la relazione del Ministero precedente, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 3 novembre 2005, e la documentazione allegata;

Visto il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la nota di adempimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, n.103531/16/111/13, in data 17 gennaio 2006;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna;

PREMESSO e CONSIDERATO

1. L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce, in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali ed in via sperimentale, alcune misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie ed i settori sprovvisti di tutele. La norma primaria fissa i criteri ed i principi direttivi entro i quali deve svolgersi la potestà regolamentare, da esercitarsi attraverso il concerto del Ministro del lavoro e quello del tesoro (ora: economia e finanze). La lettera *h*) del citato comma 28, tra i principi e criteri direttivi stabilisce la *“definizione da parte della contrattazione (collettiva nazionale) di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi”*. Si prevede la costituzione di appositi fondi, in sede di contrattazione collettiva nazionale, finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50%. Dunque, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici, entro il limite delle risorse costituite, viene rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le misure organizzative dei singoli fondi di categoria devono essere adottate in forma di regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. La competenza è del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La cornice regolamentare quadro, entro la quale collocare le misure relative ai singoli settori produttivi, è stata posta con il decreto 27 novembre 1997, n. 477. E' opportuno ricordare che in tale sede normativa si è chiarito che il contributo dello 0,50% va calcolato sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore non può essere

superiore al 25% del contributo prefigurato. Va segnalato che l'art.1, comma 2, del citato decreto n. 477 del 1997, alla lettera c) prevede che i contratti collettivi nazionali devono prefigurare, sulla base di uno specifico piano pluriennale, il finanziamento degli istituti di sostegno, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché dell'entità degli oneri di amministrazione dei fondi che, con gestione separata, presso l'INPS, erogano i diversi benefici. Con successivo regolamento ministeriale si provvede ad istituire presso l'INPS detti singoli fondi di categoria, con gestione patrimoniale e finanziaria autonoma, a cui affluiscono i contributi determinati dallo stesso regolamento di categoria; questo regolamento deve, comunque, ritrovare nei contratti collettivi di categoria, depositati presso il Ministero del lavoro, la base per l'individuazione dei rispettivi criteri e direttivi che regolano l'intervento. Per il personale dipendente dalle imprese del settore del credito, il relativo regolamento è stato posto con il d.m. n. 158 del 28 aprile 2000, (sul quale la Sezione si è espressa nell'Adunanza del 30 agosto 1999), che viene modificato con lo schema in esame. Detto regolamento recepisce le linee ed i criteri direttivi fissati nel contratto collettivo nazionale del settore bancario del 28 febbraio 1998, stipulato tra l'ABI e le OOSS nazionali: all'art. 14 di detto contratto si è stabilito che lo specifico fondo di solidarietà di settore, *"...scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore .."* dello stesso regolamento. Essendo il regolamento entrato in vigore il 1° luglio 2000, la sua operatività cessa il 30 giugno 2010; da tale data non potrà più corrispondere le prestazioni previste a suo carico, tra cui l'assegno straordinario di sostegno del reddito in favore di lavoratori che maturino il diritto alla pensione in momenti successivi alla cessazione del servizio. In sostanza, la corresponsione di questa forma di sostegno del reddito ha consentito di definire, in sede di contrattazione collettiva, rilevanti processi di esodo da aree del settore bancario, in crisi o sovradimensionate.

3. La ragione della modifica recata dallo schema in esame (che in buona sostanza sposta al 30 giugno 2020 l'operatività degli interventi disciplinati dal regolamento approvato con il d.m. n. 158 del 2000), viene spiegata, nella relazione ministeriale, con la necessità di continuare ad accompagnare i lavoratori cessati dal servizio fino al raggiungimento di una finestra utile al pensionamento. Il periodo massimo di fruizione del beneficio è di 60 mesi (cinque anni): poiché il beneficio scade il 30 giugno 2010, già a decorrere dal mese di luglio 2005, per alcuni lavoratori cessati dal servizio, il diritto a pensione verrebbe a maturarsi dopo tale data e quindi in una fase temporale non più assistita dall'operatività del beneficio. Ciò ha indotto le parti sociali a firmare un nuovo accordo collettivo nazionale, in data 5 maggio 2005, regolarmente depositato presso il Ministero del lavoro, che, ad integrazione dell'accordo del 28 febbraio 1998, ha stabilito di prorogare gli interventi del fondo fino al 30 giugno 2020. E' chiaro che tale proroga si giustifica in ragione della necessità, richiamata dalle parti sociali, di continuare a sostenere il processo di razionalizzazione produttiva di un settore che presenta ancora aree nelle quali è ancora necessario agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati. E' probabile che su tale scelta abbia influito anche la nuova cornice introdotta dalle più recenti misure in materia di razionalizzazione del sistema pensionistico.

4. In termini procedurali si può rilevare che tutti i passaggi richiesti dalla normativa di cornice risultano svolti; in particolare, agli atti è stato versato l'accordo 5 maggio 2005 che proroga al 30 giugno l'operatività del fondo; il concerto del Ministro dell'economia non dovrebbe mancare dal momento che sul testo in esame si è pronunciato, in senso favorevole, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; sotto il profilo finanziario si può osservare che la proroga del fondo implica la connessa proroga di tutti i vigenti meccanismi di finanziamento; è ragionevole supporre che tali

meccanismi dovrebbero consentire di mantenere l'equilibrio del fondo in coerenza con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica.

5. Nel parere interlocutorio in data 14 novembre 2005, si osservava che la delicatezza degli interessi collettivi implicati dalla modifica in esame che interseca il processo di aggiustamento delle aspettative pensionistiche delle categorie interessate con il recente nuovo quadro legislativo, consigliava, a giudizio della Sezione, di non omettere una fase di consultazione delle organizzazioni sindacali; infatti, la proroga del termine di scadenza dell'operatività del fondo pone comunque problemi di finanziamento e di sostenibilità finanziaria, su base pluriennale, che andrebbero attentamente esaminati anche dalle categorie interessate. Nello stesso ordine di considerazioni, si sottolineava che sarebbe risultato altresì opportuno che lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisse specifici elementi documentali di riscontro in ordine ai passaggi che hanno consentito a questo stesso organismo di esprimere, in via sintetica, una valutazione di compatibilità finanziaria. Si tratta infatti di comprendere bene se e quale possa essere l'impatto di questa proroga sui conti del bilancio dello Stato attraverso i meccanismi di finanziamento (attraverso la legge finanziaria) dei disavanzi dell'INPS relativamente, in particolare, agli interventi connessi alla erogazione di contribuzioni figurative necessarie al raggiungimento delle finestre per il pensionamento dei lavoratori interessati da processi di esodo e di ristrutturazione contrattata.

6. Con la nota di adempimento indicata nelle premesse, il Ministero ha trasmesso i verbali relativi all'incontro, svoltosi il 7 dicembre 2005, presso il Ministero del lavoro tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo concernente l'istituzione del *"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito"*, nonché la nota prot. 0174421,

in data 23 dicembre 2005, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I verbali dell'incontro tra le parti sindacali ed il Ministero confermano la non sussistenza di problemi di finanziamento e di sostenibilità finanziaria in ordine al testo in esame. Gli oneri sono posti a carico delle aziende che fanno ricorso alle prestazioni di sostegno erogabili; le banche ed i lavoratori versano all'INPS il contributo ordinario dello 0,50%; le banche inoltre provvedono alla copertura totale dei costi per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito (**compresi gli oneri per la contribuzione correlata, corrispondente al periodo di permanenza del lavoratore nel Fondo**) oneri che sono versati all'INPS direttamente dalle banche di appartenenza.

Anche la nota della Ragioneria esclude che le modifiche da apportare al d.m. n. 158 del 2000, rechino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La Sezione prende atto delle considerazioni espresse nei verbali degli incontri con le parti sindacali e nella nota della Ragioneria generale dello Stato.

P.Q.M.

La Sezione, per quanto di competenza, non ha osservazioni o riserve in ordine all'ulteriore corso dello schema in esame.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)

